

CV228 - B-RENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 30174

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento *CV228 - B-RENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE* nei confronti della società B-Rent S.r.l. (di seguito, “B-Rent”, “Parte” o “professionista”).

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nei “*TERMINI E CONDIZIONI DI NOLEGGIO*” (di seguito anche TCN) predisposti da B-Rent per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito <https://www.b-rent.it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nell’articolo 8, comma 8 dei TCN, di seguito trascritta:

“ART. 8 (Responsabilità del cliente)

[...]

8. Il Cliente è inoltre responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni irrogate a fronte di tali violazioni, nonché le spese di gestione inerenti alle stesse sono e restano a carico del Cliente. Quest’ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando, ovvero risarcendo il Locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine, il Locatore provvederà, ove possibile, a richiedere agli Enti emittenti la notifica al Cliente degli eventuali atti che gli fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, il Locatore provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti, come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari ad € 50,00 (iva inclusa).

[...]”.

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (art. 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di sanzioni/oneri per violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) ed (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone - e, peraltro, può addebitare sulla carta di credito del cliente in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio - sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo;

[*OMISSIS*]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari a €50,00 (IVA inclusa) a carico del cliente consumatore in caso di violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[*OMISSIS*]